



Statuto della Federazione Europea degli Spazi Naturali e Rurali Metropolitani e Periurbani: FEDENATUR

Approvato dall'Assemblea Ordinaria di Vitoria (5-7-2007)

Preambolo

Da alcuni anni le città europee hanno iniziato ad implementare politiche attive di preservazione e valorizzazione degli spazi naturali dei propri territori, in particolare dei grandi spazi della periferia urbana.

Risulta sempre più evidente che questi spazi naturali svolgono un ruolo importante nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e che contribuiscono attivamente alla conservazione della biodiversità.

Alcune città ormai inseriscono questo tema tra i principali elementi della loro politica di comunicazione, incentrata sul rafforzamento dell'attrattiva economica e sulla proiezione internazionale.

Al fine di poter mettere in pratica detti orientamenti, queste città hanno promosso la creazione di strutture pubbliche che si prefiggono l'obiettivo di assicurare la corretta gestione delle loro aree naturali.

A partire dai primi anni '90 i gestori di questi fragili spazi, sottoposti a forti pressioni urbane, hanno quindi sentito la necessità di scambiare informazioni sulle esperienze di gestione.

Fu così che nel 1997 fu creata la rete FEDENATUR, con lo scopo di favorire gli scambi di esperienze e informazioni tra i membri e assicurare la promozione degli spazi naturali periurbani nelle istanze politiche preposte alla gestione di queste tematiche di interesse pubblico a tutti i livelli.

FEDENATUR svolge il proprio incarico rispettando gli obiettivi precedentemente esposti e si organizza in base al seguente regime statutario.

Statuto

Articolo 1.- Costituzione e Denominazione

Si è costituita un'Associazione Europea degli Organismi Gestori di Spazi Naturali e Rurali Metropolitani e Periurbani denominata Federazione Europea degli Spazi Naturali e Rurali Metropolitani e Periurbani (FEDENATUR).

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa risponde ai principi e allo schema giuridico previsti dalla legge 18 giugno 1997 n. 7 del Parlamento Catalano (E), relativa alle Associazioni con sede nel territorio della Comunità Autonoma della Catalogna (E).

Articolo 2.- Ambito

L'ambito territoriale della FEDENATUR si estende a tutti gli Stati appartenenti al Continente Europeo.

La Federazione accoglie gli spazi che possiedono una qualità ambientale ricca e variegata, spazi individuati e delimitati da figure giuridiche capaci di protezione urbanistica, ambientale o equivalente in ogni ordinamento giuridico dei diversi Stati Europei. Condizione aggiunta è che questi spazi posseggano già un determinato livello di organizzazione della loro gestione e siano dotati di un reale potere decisionale.

Le principali attività della FEDENATUR si svolgono nel luogo dove si trova la sede centrale, che, conformemente a quanto stabilito nel presente statuto (Art. 4) è in Barcellona, Carretera de l'Església, 92.

Articolo 3.- Finalità della Federazione

1.-- Creare un'organizzazione legalmente riconosciuta dotata di autonomia patrimoniale perfetta talché delle obbligazioni assunte risponde unicamente la Federazione con il proprio patrimonio.

2.-- Promuovere la protezione e la valorizzazione di spazi naturali e rurali, sottoposti a particolare pressione per la loro collocazione metropolitana o periurbana, spazi da considerare per la formulazione di strategie di sviluppo sostenibile.

3.-- Creare una rete di informazione e di documentazione a servizio degli scopi individuati descritti in questo articolo; a tal fine vengono utilizzati mezzi di comunicazione con carattere di periodicità.

4.-- Coordinare azioni di ricerca e di scambio di esperienze anche attraverso la realizzazione di studi applicati alla protezione, conservazione e valorizzazione degli spazi naturali e rurali periurbani, come pure, fra le altre iniziative, organizzare forum di discussione e divulgazione quali congressi, visite, scambi di personale tecnico.

5.-- Promuovere l'utilizzo, compatibile con lo sviluppo sostenibile, delle risorse presenti in questi spazi.

6.-- Porre attenzione ai bisogni ricreativi e ludici della cittadinanza, attenzione basata sull'uso compatibile con la conservazione degli spazi protetti, evitando attività di forte impatto negativo ecologico sul territorio. Promuovere, con questa finalità, gli strumenti di sensibilizzazione, diffusione ed educazione ambientale.

7.-- Difendere la diversità degli ecosistemi e dei paesaggi e promuovere criteri di gestione differenziata degli spazi naturali e agricoli nel quadro dello sviluppo sostenibile.

8.-- Promuovere azioni di ricerca e di scambio di esperienze inerenti le risorse destinate al finanziamento delle attività legate alla realizzazione degli scopi previsti dal presente articolo.

9.-- In generale, elaborare e promuovere politiche di gestione, di conservazione e di valorizzazione di questi spazi.

Articolo 4.- Sede

La sede della FEDENATUR è a Barcellona, dove sono ubicati i servizi centrali e la sede di rappresentanza, e nel quale viene svolta l'attività prevalente, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto.

Il domicilio legale è a Barcellona, Carretera de l'Església, 92. Il domicilio può essere trasferito all'interno dell'ambito territoriale della Federazione per decisione presa da almeno i 3/4 dei componenti il Consiglio e comunque col voto favorevole dei 3/4 dell'Assemblea.

Articolo 5.- Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali della FEDENATUR sono quelle degli Stati di appartenenza dei Soci Fondatori (francese, spagnolo, italiano). Parimenti è coufficiale la lingua del Paese che ospita una riunione o una celebrazione ufficiale della FEDENATUR per il tempo del suo svolgimento. La lingua inglese viene considerata lingua di lavoro e diventa lingua ufficiale se necessario per il funzionamento ordinario della Federazione.

Articolo 6.- Diritto applicabile

Alla FEDENATUR si applica il diritto dello Stato in cui è stabilito il domicilio legale, osservati i principi della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla giurisdizione. Tutto ciò senza pregiudizio di applicazione del diritto degli Stati di appartenenza dei Soci della Federazione, di quello europeo e di quello internazionale, laddove invocato ed applicabile.

Articolo 7.- Soci e Rappresentanza

1- Soci della FEDENATUR possono essere:

a) Organismi titolari di competenze dirette nella gestione di spazi naturali e rurali metropolitani e periurbani. Questi organismi sono considerati **soci di pieno diritto**. Per divenire socio, la superficie minima di spazio gestito è di 200 ettari. Spazi di minori dimensioni possono associarsi tra loro al fine di raggiungere la superficie minima richiesta, ottenendo in questo modo la possibilità di diventare socio con un rappresentante con diritto di voto.

b) Organismi non gestori di Spazi Naturali Periurbani che tuttavia dimostrino interesse per la conservazione degli spazi naturali e rurali metropolitani e periurbani. Questi organismi non hanno diritto di voto e sono considerati **soci aderenti**.

2- Ammissione ed esclusione di soci:

Dopo la costituzione della FEDENATUR possono aderire nuovi soci mediante domanda rivolta alla Presidenza; la richiesta viene valutata dal Buró, in funzione della coerenza delle attività del richiedente con le finalità della Federazione, previste dall'Articolo 3. Una volta approvata dal Buró la richiesta deve essere sottoposta all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

In attesa di ratifica dell'Assemblea Generale, la condizione di socio è provvisoria, quantunque goda di tutti i diritti e gli obblighi previsti per un socio, se in regola col versamento delle quote.

L'esclusione di un socio della FEDENATUR dovuta al mancato rispetto o alla superata condivisione delle finalità dell'Associazione individuate nel precedente Articolo 3 e/o al rifiuto del versamento dell'importo delle quote, è decisa dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di una maggioranza pari ad almeno i 2/3 della totalità dei voti dei soci, presenti o rappresentati.

L'esclusione diventa effettiva dal momento della ricezione, da parte del socio escluso, della lettera con la quale il Presidente della Federazione comunica la deliberazione di esclusione.

Il socio escluso risponde per tutte le obbligazioni assunte verso la Federazione che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera raccomandata succitata.

3- Rappresentanza degli Organismi Membri negli Organi della FEDENATUR

Gli Organismi di qualsiasi tipo, membri della FEDENATUR, nominano i propri rappresentanti (un titolare e un supplente) e li comunicano per iscritto al Segretario Generale della Federazione. Comunicano altresì per iscritto le sostituzioni, le deleghe o i cambiamenti che si producono, agli effetti della partecipazione negli Organi della FEDENATUR.

I rappresentanti dei diversi Organismi Membri della FEDENATUR esercitano il loro mandato fintanto che sussista la causa per la quale sono stati eletti dai loro stessi Organismi.

La durata di questa rappresentanza nella FEDENATUR è così soggetta alle decisioni, elezioni, nomine e destituzioni decise dagli Organismi ai quali i rappresentanti appartengono. La durata delle cariche nell'Assemblea Generale, nel Consiglio, nel Buró, nella Presidenza e negli altri Organi che possono essere istituiti nella FEDENATUR, è legata all'appartenenza del rappresentante all'Organismo che lo ha eletto; le funzioni esercitate nella FEDENATUR si interrompono immediatamente ed automaticamente nel caso di cessazione della carica ricoperta dal rappresentante nel suo Organismo d'origine. La FEDENATUR provvede ad integrare i posti rimasti vacanti negli Organi della Federazione per le cause individuate nel presente comma.

4- Organizzazione della FEDENATUR nei vari Paesi

I membri di uno stesso Paese si organizzano tra loro per stabilire le strategie di lavoro e di sviluppo della Federazione nel proprio Paese. La denominazione di ciascuna di queste entità nazionali è FEDENATUR-Nome del Paese.

Ognuna di queste entità sceglie un rappresentante ufficiale che assume la carica di Vicepresidente e diventa membro nato del Consiglio.

Le entità nazionali si fanno carico di sviluppare la Federazione nei propri paesi e di assicurare gli scambi di informazioni ed esperienze tra i vari membri del Paese.

Le entità di ciascun Paese devono redigere e presentare alla Segreteria Generale un rapporto annuale delle attività svolte, che deve essere incluso nel rapporto annuale della Federazione, presentato e approvato dall'Assemblea Generale.

Articolo 8.- Bilancio, Rapporto Annuale delle Attività e Risorse finanziarie

Gli esercizi economici coincidono con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

Il Presidente della FEDENTUR stabilisce gli orientamenti di cui il Buró deve tenere conto nell'elaborazione del Progetto di Bilancio Preventivo. Questo viene discusso e approvato dall'Assemblea Generale.

Parimenti, viene reso, per l'approvazione dell'Assemblea Generale, il Rapporto Annuale delle Attività, il quale comprende il Bilancio Preventivo per l'anno in corso e il Conto Consuntivo dell'anno precedente, nonché un Rapporto sullo stato di esecuzione del Bilancio e della Tesoreria della Federazione.

La FEDENATUR viene finanziata con: le quote versate dai suoi membri, le eventuali sovvenzioni ricevute, le somme che può percepire per consulenze e progetti elaborati dalla Federazione o da alcuni dei suoi membri se così deciso; donazioni e legati; sponsorizzazioni e qualsiasi altra forma legale di trasferimento.

Articolo 9.- Quote e Responsabilità

Le quote che le differenti categorie di Soci devono versare sono determinate dal Buró e approvate dall'Assemblea Generale. Tali quote devono essere rinnovate annualmente tenendo conto dell'aumento dell'IPC di riferimento, relativo al Paese in cui la Federazione ha il suo domicilio legale.

In materia di contribuzioni finanziarie (quote) il principio della decisione unanime, per stabilirne l'entità, verrà ricercato. Laddove tale unanimità di consenso non venisse raggiunta, la maggioranza necessaria, per ritenere approvata la proposta, dovrà essere pari ad almeno i 3/5 dei membri presenti o rappresentati, salvo, in ogni caso, il diritto dei soci che abbiano dichiarato espressamente il loro voto contrario, fatto annotare nei verbali delle adunanze, di recedere dalla FEDENATUR entro 60 giorni dall'approvazione della deliberazione che determina le quote, senza essere, in alcun modo, vincolati alle obbligazioni derivanti dalla deliberazione stessa.

Articolo 10.- Assemblea Generale. Regolamento delle sedute.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci, in regola con le quote, individuati nel comma 2 dell'Articolo 7.

I soci aderenti partecipano con diritto di parola, ma non di voto.

I soci della FEDENATUR possono delegare la loro rappresentanza ed il loro voto, espressamente ed in forma scritta, a qualsiasi altro socio; ciò è determinante agli effetti del computo dei presenti nonché agli effetti del *quorum* richiesto in particolari casi.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando intervengono alla seduta un numero di soci pari ad almeno i 2/3 del totale dei voti esprimibili, soci comunque individuati, presenti direttamente o rappresentati e in seconda convocazione se sono presenti un numero di soci che rappresentano almeno il 51% dei voti esprimibili, soci comunque individuati, presenti direttamente o rappresentati da altri soci della FEDENATUR. Nelle altre ipotesi l'Assemblea Generale può tenersi e discutere, senza poter adottare atti impegnativi per la Federazione.

In via ordinaria le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno nel corso del primo trimestre. Si riunisce in seduta straordinaria per decisione unanime dei componenti il Consiglio o quando viene richiesto da un numero di soci che rappresentano almeno i 2/5 dei voti esprimibili dall'Assemblea. L'Assemblea Generale decide la località in cui si svolge la riunione.

Il Presidente della FEDENATUR formula l'ordine del giorno e convoca, con avviso scritto spedito almeno 35 giorni prima della data di celebrazione della seduta ordinaria dell'Assemblea, tutti i soci in regola col versamento delle quote. Per le sedute straordinarie dell'Assemblea il termine è ridotto a 20 giorni.

Funzioni dell'Assemblea Generale:

- Elege e nomina il Presidente, al quale sono attribuite le funzioni previste dall'Articolo 14
- Elege e nomina il Presidente onorario, al quale sono attribuite le funzioni previste dall'Articolo 14
- Elege e nomina i Vicepresidenti, ai quali sono attribuite le funzioni previste dall'Articolo 14
- Elege e nomina il Segretario Generale e i Segretari Generali Aggiunti (Art.15)
- Elege e nomina il Revisore dei Conti (Art. 19)
- Discute e approva il programma annuale delle attività e il rapporto annuale delle attività predisposti dal Buró (Art.12)
- Ratifica l'ammissione di nuovi soci di pieno diritto, approvata dal Buró (Art. 7)
- Approva l'esclusione di soci di pieno diritto e aderenti (Art. 7)
- Approva il valore delle quote associative proposto dal Buró (Art. 9)

- Approva il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Federazione (Art. 20)
- Approva le modifiche dello Statuto (Art. 21)
- Decide la creazione di commissioni settoriali (Art. 13)
- Esercita qualunque altra funzione prevista nel presente Statuto o nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e ad essa attribuita.

Articolo 11.- Consiglio - Regolamento delle sedute.

Il Consiglio è formato dai rappresentanti di ciascun Paese. I rappresentanti vengono nominati dall'Assemblea Generale su proposta dei membri di ciascun Paese e assumono la funzione di Vicepresidenti della FEDENATUR.

Il Consiglio, che rappresenta l'insieme dei paesi aventi dei soci all'interno della FEDENATUR, viene consultato su tutte le questioni legate alla strategia, allo sviluppo e al funzionamento della Federazione.

Il Consiglio si riunisce una volta all'anno, su convocazione del Presidente o su richiesta formale di due Vicepresidenti, indirizzata al Segretario Generale, e ogni volta che abbia luogo l'elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente formula l'ordine del giorno e convoca, con avviso scritto spedito almeno 20 giorni prima della seduta, il Consiglio. Nei giorni successivi la spedizione dell'avviso, i Consiglieri possono far iscrivere altri punti di dibattito nell'ordine del giorno. Gli argomenti aggiunti dovranno essere comunicati ai Vicepresidenti almeno 8 giorni prima della seduta.

Il *quorum* fissato per il Consiglio è pari alla metà dei suoi membri, presenti o rappresentati.

Il Presidente si avvale del voto di qualità in caso di pareggio. Devono essere presenti alle riunioni del Consiglio il Segretario Generale e i Segretari Generali Aggiunti, con diritto di parola e senza voto.

Possono essere trattati, ma non approvati, al di fuori dell'ordine del giorno, gli argomenti proposti da qualunque membro sempre che la richiesta venga approvata, come mozione, a maggioranza assoluta. Il Consiglio può essere convocato in qualsiasi località nell'ambito territoriale di attività della FEDENATUR, se così viene deciso a maggioranza, dal Consiglio stesso.

In via generale le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

Le proposte del Consiglio vengono presentate davanti al Buró per poter essere attuate.

Il Consiglio deve essere rinnovato in via ordinaria ogni due anni; i suoi componenti possono venire riconfermati. Quando viene tenuta, l'Assemblea Generale nomina i nuovi rappresentanti in seno al Consiglio per coprire le assenze che si sono prodotte.

Articolo 12.- Il Buró

L'Assemblea Generale elegge e nomina, tra i suoi membri, i componenti del Buró. L'organo ha funzione di Commissione Permanente ed è composto, oltre che dal Presidente che è il Presidente della FEDENATUR, da:

- Due Vicepresidenti eletti mediante votazione;
- Un Segretario Generale;
- Due Segretari Generali Aggiunti;

Uno dei Vicepresidenti ricopre la carica di Tesoriere e l'altro Vicepresidente la carica di Tesoriere Aggiunto.

Le cariche di Vicepresidente devono essere ricoperte da cariche elette. Le cariche di Segretario Generale e di Segretari Generali Aggiunti possono essere ricoperte da tecnici o cariche elette. Il Buró deve essere rinnovato ogni due anni; i suoi componenti possono venire riconfermati.

Funzioni del Buró:

- Esercita le funzioni esecutive delegate dal Consiglio.
- Dibatte e approva il progetto di Bilancio preventivo (Art.8).
- Approva il Conto Consuntivo (Art. 8).
- Predispone il programma annuale delle attività.
- Propone l'ammissione di nuovi soci (Art. 7).
- Propone l'esclusione dei membri (Art.7).
- Propone le quote da versare da parte dei soci (Art. 9).
- Propone il trasferimento del domicilio legale della FEDENATUR (Art. 4).
- Propone la costituzione di Commissioni Settoriali determinando gli argomenti di lavoro delle Commissioni stesse (Art. 13).
- Propone la creazione di un Consiglio Consultivo formato da personalità rappresentative.
- Propone un presidente onorario (Art. 14).

Articolo 13.- Commissioni settoriali

Sono organi costituiti da esperti appartenenti ai membri della Federazione, con funzioni di ricerca e sviluppo in relazione ai programmi applicabili e loro esecuzione. I temi di lavoro delle Commissioni Settoriali vengono determinati dal Buró, di propria iniziativa o in relazione alle indicazioni date dall'Assemblea Generale.

Le Commissioni Settoriali presentano all'Assemblea Generale un rapporto annuale delle attività svolte.

Articolo 14.- Presidente, Presidente Onorario e Vicepresidenti della FEDENATUR

1- Presidente della FEDENATUR

Conformemente a quanto stabilito nell'Art. 10, il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale, fra i suoi membri, e resta in carica per due anni. La carica può essere ricoperta dalla medesima persona per due volte di seguito, oltre la prima, fino ad un massimo di sei anni consecutivi di mandato.

In caso di assenza del Presidente, uno dei due Vicepresidenti esercita provvisoriamente la carica di Presidente della FEDENATUR. Il Presidente provvisorio deve convocare l'Assemblea Generale nei sei mesi successivi alla data in cui si è prodotta detta assenza, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Funzioni del Presidente:

- Rappresenta la FEDENATUR davanti a tutte le istituzioni nazionali ed internazionali, pubbliche o private con facoltà di conferire procure e deleghe quando ritenuto necessario.
- Agisce e resiste di fronte a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando il legale di fiducia.
- Presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio e il Buró e, con il Segretario Generale, firma gli atti e i verbali delle sedute degli organi della FEDENATUR.
- Gestisce la FEDENATUR nei limiti definiti dal Regolamento Interno, dal presente Statuto e dalle deleghe conferitegli dal Buró, dal Consiglio e dall'Assemblea Generale.

- Svolge tutte le ulteriori incombenze attribuitegli dal presente Statuto.

2 – Presidente Onorario della FEDENATUR

Conformemente a quanto stabilito dall'Articolo 10 il Presidente onorario viene nominato dall'Assemblea, tra le personalità che si distinguono per la loro linea politica, tecnica o scientifica nell'ambito della tutela dell'ambiente, che godono di grande prestigio e che sono fortemente proiettati sulla scena internazionale, per un periodo di due anni su proposta del Buró. La carica può essere ricoperta dalla stessa persona per un numero successivo di volte illimitato.

Le funzioni del Presidente onorario consistono nel rappresentare la FEDENATUR di fronte a tutte le istanze nazionali, internazionali, pubbliche o private.

3. Vicepresidenti della FEDENATUR

Si nominano tanti Vicepresidenti quanti sono i paesi rappresentati all'interno della Federazione. La nomina di un Vicepresidente quale rappresentante di un determinato Paese viene proposta previo accordo tra i membri di quel determinato Paese. Il Presidente della FEDENATUR assume l'incarico di Vicepresidente del Paese di provenienza.

Funzioni dei Vicepresidenti:

- Formare, insieme al Presidente, il Consiglio della FEDENATUR.
- Rappresentare la FEDENATUR di fronte a tutte le istanze locali, regionali e nazionali dei rispettivi paesi, pubbliche o private.
- Rappresentare la FEDENATUR, su richiesta del Presidente, di fronte a tutte le istanze europee, internazionali, pubbliche o private.
- Presentare la FEDENATUR ai governi locali, regionali e nazionali.
- Coordinare le attività e rappresentare i soci di uno stesso Paese: organizzare incontri, raccogliere proposte, richieste ecc. dei soci di quello stesso Paese.
- Promuovere l'ammissione di nuovi soci del proprio Paese e dei paesi vicini.
- Cercare e trattare sovvenzioni di fronte alle istanze locali, regionali e nazionali.

Articolo 15.- Segretariato Generale e Segretari Generali Aggiunti

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea Generale tra le cariche non elette dei membri della FEDENATUR e svolge un ruolo tecnico, con funzioni consultive e di responsabilità in relazione alle attività di gestione affidategli dal Buró e dall'Assemblea Generale. Custodisce la documentazione e l'archivio della FEDENATUR. Esercita inoltre i compiti, le deleghe e le procure che l'Assemblea Generale gli abbia conferito.

Fra i compiti che il Buró e l'Assemblea Generale, in relazione alle relative competenze, possono attribuire al Segretario Generale figurano quelli inerenti a:

- a) Dare esecuzione a tutte le deliberazioni degli Organi della Federazione partecipando, con voto consultivo, alle riunioni degli Organi stessi, curando la redazione dei verbali delle relative sedute.
- b) Collaborare con il Presidente, eseguendone le direttive, per coordinare tutta l'attività di gestione della Federazione.
- c) Coadiuvare il Presidente nella redazione del Bilancio di Previsione, secondo le linee programmatiche indicate dal Consiglio e dal Buró.

Per il corretto e tempestivo esercizio delle funzioni attribuitegli, il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione e del contributo dei Segretari Generali Aggiunti, ai quali, con il loro consenso, può delegare parte dei compiti affidatigli. Della delega deve dare immediata comunicazione al Presidente della Federazione, per le eventuali decisioni da parte di Buró e Assemblea Generale.

Articolo 16.- Tesoriere e Tesoriere Aggiunto, Gestione Finanziaria, Fiscale, Assicurativa e Previdenziale.

Ogni attività della FEDENATUR è soggetta al regime finanziario, fiscale, assicurativo, previdenziale previsto dalle leggi del Paese di stabilimento del domicilio legale per questo tipo di Federazioni alle quali, nell'esercizio delle attività attribuite, il Tesoriere ed il Tesoriere Aggiunto, il Segretario Generale ed i Segretari Generali Aggiunti sono tenuti ad attenersi.

Uno dei Vicepresidenti ha la funzione di Tesoriere e le funzioni inerenti la gestione e il controllo finanziario, rende il Conto Consuntivo ed è responsabile delle finanze della FEDENATUR davanti all'Assemblea Generale. L'altro Vicepresidente ha la funzione di Tesoriere Aggiunto e la funzione di coadiuvare il Tesoriere nei suoi compiti.

Articolo 17.- Patrimonio e regime economico

Costituiscono patrimonio della FEDENATUR i beni acquisiti legittimamente sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

Costituiscono risorse economiche della FEDENATUR quelle determinate dall'Art. 8 come pure ogni altra entrata lecitamente ottenuta.

Articolo 18.- Libri della Federazione

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge dello Stato in cui è stabilito il domicilio legale della Federazione, la FEDENATUR deve tenere:

- a) i libri degli atti delle adunanze e delle deliberazioni dei suoi Organi;
- b) il rapporto del Revisore dei Conti, se requisito legale.

Articolo 19.- Certificazione dei Conti

Se ritenuto necessario, l'Assemblea Generale potrà nominare un Revisore dei Conti. In ogni caso quando il Bilancio della FEDENATUR pareggia oltre 135.000 (centotrentacinquemila) Euro, il Consiglio deve nominare un Revisore per la Certificazione dei Conti.

Articolo 20.- Regolamento interno

L'Assemblea Generale approva un Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della FEDENATUR che disciplina in particolare gli aspetti amministrativi e organizzativi, la

rappresentanza e il diritto di voto. Il Regolamento è elaborato dal Buró e proposto all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Articolo 21.- Modifica dello statuto

Il presente statuto può essere modificato su proposta del Consiglio o se lo richiede un numero di membri che rappresentano almeno i 2/5 della totalità dei voti dei soci dell'Assemblea Generale. Normalmente, per essere approvate, le modifiche devono ottenere il favore della maggioranza dei membri che rappresentano almeno i 2/3 della totalità dei membri presenti o rappresentati dell'Assemblea Generale.

Articolo 22- Scioglimento della FEDENATUR

Lo scioglimento della FEDENATUR è deliberato dall'Assemblea Generale col voto favorevole di una maggioranza di membri, direttamente presenti o rappresentati, pari ad almeno i 3/4 del totale dei voti esprimibili.

I fondi ed i beni della FEDENATUR esistenti al momento del suo scioglimento vengono donati o ripartiti, conformemente al piano di scioglimento stesso predisposto a tal fine dal Buró. La proposta del Buró deve essere approvata dall'Assemblea Generale congiuntamente alla decisione di scioglimento, con il voto favorevole di una maggioranza di membri, direttamente presenti o rappresentati, pari ad almeno i 3/4 del totale dei voti esprimibili.

Il Segretario Generale
Marià Martí i Viudes

Approvato:
Il Presidente di FEDENATUR
Josep Perpinyà i Palau